

COMUNE DI

Provincia di Oristano

Repertorio n. _____ da registrarsi in caso d'uso

Convenzione tra i Comuni di Nureci (OR) Senis (OR) e Villa Sant'Antonio (OR) per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale.

L'anno duemilasedici, il giorno _____ del mese di _____, nella Casa Comunale di Villa Sant'Antonio, in via _____, tra i signori:

- 1), nato a il, residente a _____ in via _____ domiciliato per la carica in Villa Sant'Antonio presso la Casa Comunale, Via _____, il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del Comune di Villa Sant'Antonio (codice fiscale);
- 2), nata a ___ il _____, residente a _____ in via _____ domiciliato per la carica in Senis. presso la Casa Comunale, Via _____, il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del Comune di Senis.. (codice fiscale);
- 3), nato a ___ il _____, residente a _____ in via _____ domiciliato per la carica in Nureci presso la Casa Comunale, Via _____, la quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del Comune di Nureci. (codice fiscale);

Premesso che:

- l'art. 98 comma 3° del D. Lgs 18.08.2000 n°267 prevede la possibilità per i Comuni di stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale, comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione Regionale dell'Agenzia;
- a seguito dei contatti avuti con gli amministratori dei Comuni di Nureci, Senis e Villa Sant'Antonio. si è addivenuti alla intenzione di sottoscrivere una convenzione per l'ufficio associato di segreteria, onde economizzare i costi, salvaguardando l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;
- dato atto che i Comuni di Nureci, Senis e Villa Sant'Antonio hanno alla data del 31.12.2015, rispettivamente:
 - Nureci n. ... abitanti
 - Senis n. ... abitanti
 - Villa Sant'Antonio n. ... abitanti
- la popolazione complessiva degli Enti convenzionati alla data del 31.12.2015 è di complessivi n.abitanti;

- hanno stabilito di stipulare una convenzione per l'ufficio di segreteria con deliberazioni consiliari, rispettivamente n° -- in data ----, n. ---in data -----.....n. --- in data , n° -- in data ---- esecutive;
- La Prefettura di Cagliari ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e Provinciali – Sede regionale della Sardegna, ha preso atto della costituzione della convenzione in data _____ ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. N°267/2000 i Sindaci, autorizzati dalle citate deliberazioni, intervengono per stipulare il presente atto.

Ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Premessa

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto e finalità

I comuni di Nureci, Senis e Villa Sant'Antonio stabiliscono di gestire in forma associata l'ufficio di segreteria comunale e le relative funzioni, al fine di ottenere un risparmio della relativa spesa.

Art. 3 – Comune capofila

Il Comune di Villa Sant'Antonio è nominato Comune capo convenzione.

Art. 4 – Durata

La convenzione è stipulata a tempo determinato, con decorrenza dalla data di assunzione del segretario da parte del Comune capo convenzione e ha la durata di un anno dalla suddetta data.

Art. 5 – Nomina e revoca

Titolare della convenzione è il Segretario del Comune di _____, Dr....., iscritto all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciale della Sardegna, Fascia, con il n..... L'atto di individuazione del Segretario Comunale sarà formalizzato dal Sindaco del Comune di Villa Sant'Antonio, capo convenzione.

La revoca del Segretario potrà avvenire nei modi e con le forme di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 267/2000 e all'art. 15, comma 5, del DPR 4 dicembre 1997, n. 465, con l'intesa che l'atto sarà assunto dal Sindaco del Comune capo convenzione, sentito il Sindaco e la Giunta degli altri comuni convenzionati, e che la deliberazione di revoca sarà assunta dalla Giunta del comune capo convenzione.

Art. 6- Modalità operative

I Comuni di Nureci, Senis e Villa Sant'Antonio stabiliscono che il Segretario titolare della convenzione presti servizio in tutti gli Enti nella seguente misura:

- N. 12 ore settimanali presso il Comune di Nureci

- N. 12 ore settimanali presso il Comune di Senis
- N. 12 ore settimanali presso il Comune di Villa Sant'Antonio

Gli orari di servizio del Segretario in ciascun Comune saranno definiti in base alle esigenze organizzative dei tre Enti, d'intesa fra i Sindaci ed il Segretario.

Il segretario titolare garantirà la presenza in servizio nelle segreterie degli Enti convenzionati d'intesa con i rispettivi sindaci, entro i limiti orari e in base alle esigenze organizzative (art. 19, comma 1, CCNL 16.05.2001)

I Comuni convenzionati potranno attribuire al Segretario, in forma disgiunta ed autonoma, ulteriori funzioni.

Art. 7 - Trattamento economico

Al segretario titolare spetta il trattamento economico fondamentale e accessorio, costituito attualmente dalle voci stipendiali, definite dai contratti collettivi.

Al Segretario spetta, oltre alla retribuzione complessiva commisurata alla classe della segreteria, una retribuzione mensile aggiuntiva pari al 25% (venticinque per cento) della retribuzione complessiva in godimento.

Al segretario titolare spettano inoltre: il rimborso delle spese di viaggio per il raggiungimento delle sedi dei comuni facenti parte della convenzione (art. 45 , comma 2, CCNL 16.05.2001), il buono pasto (art. 50 CCNL 16.05.2001) e le altre indennità previste nel contratto di categoria.

Art. 8– Rapporti finanziari, obblighi e garanzie

I Comuni convenzionati, in rapporto alla presenza in servizio del Segretario comunale nella misura stabilita nel precedente articolo 6, concorreranno alla spesa per il trattamento economico fondamentale e accessorio del Segretario e quella relativa al rimborso delle spese di viaggio per il raggiungimento della sede diversa dalla convenzione, nelle seguenti misure:

- Il 33,33% (trentatre/33 per cento) a carico del Comune di Nureci
- Il 33,33% ((trentatre/33 per cento) a carico del Comune di Senis
- Il 33,33% ((trentatre/33 per cento) a carico del Comune di Villa Sant'Antonio

Il Comune di Villa Sant'Antonio provvederà al pagamento in favore del Segretario del trattamento economico fondamentale, la maggiorazione della convenzione, i rimborsi delle spese di viaggio per il raggiungimento delle sedi diverse della convenzione, i buoni pasto, gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi.

Il rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 10 , comma 3, del D,P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, da determinarsi secondo le modalità stabilite dalla legge vigente, saranno equamente suddivise tra i comuni convenzionati.

Le spese relative al salario accessorio (retribuzione di risultato), ai diritti di rogito, all'aggiornamento professionale, ai rimborsi delle spese di trasferta, ai buoni pasto, al fondo di mobilità e l'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione (prevista dall'art. 41, comma 4, del CCNL dei Segretari Comunali stipulato in data 16.05.2001 e nei limiti indicati nella contrattazione decentrata integrativa), saranno a carico di ciascun comune per la parte di rispettiva competenza.

Il Comune di Villa Sant'Antonio effettuerà ogni sei mesi il riparto delle spese per la segreteria convenzionata e lo comunicherà agli altri Comuni, i quali dovranno provvedere al pagamento della quota di propria competenza entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 9 – Aggiornamento professionale

Il Sindaco di Villa Sant'Antonio autorizzerà il Segretario alla frequenza di corsi di aggiornamento professionale organizzati dalla Scuola di Pubblica Amministrazione locale, entro il limite di 20 giornate lavorative annue (art. 36 del CCNL 2001).

Gli altri corsi di aggiornamento verranno autorizzati autonomamente dai rispettivi Sindaci, in base alle esigenze di servizio e alle risorse economiche disponibili.

Art. 10 – ferie e permessi

Il Sindaco di Villa Sant'Antonio, Comune capo convenzione, autorizzerà le ferie e i permessi del Segretario titolare.

Art. 10 – Forme di consultazione

I Sindaci si incontreranno periodicamente per verificare il buon funzionamento del servizio di segreteria ed il rispetto della convenzione.

Art. 11 – Cause di scioglimento

La convenzione potrà essere sciolta in qualsiasi momento in uno dei seguenti modi:

- a) scioglimento consensuale, con deliberazioni consiliari dei Comuni e decorrente dalla data indicata negli stessi atti;
- b) recesso unilaterale motivato di una delle amministrazioni comunali contraenti, con deliberazione consiliare, da trasmettere agli altri Enti. In tal caso il recesso avrà effetto dal novantesimo giorno successivo a quello di comunicazione della delibera medesima agli altri Comuni.

In caso di scioglimento consensuale o di recesso unilaterale da parte di uno dei comuni del rapporto convenzionato, e con l'accettazione del Segretario titolare della sede, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro e il Segretario Comunale, in quale comune della convenzione, il segretario deve essere nominato. Ove non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ed il Segretario, quest'ultimo conserva la titolarità del comune capo convenzione.

Art. 12 – Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme vigenti in materia.
Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Il Sindaco

Per il Comune diIl Sindaco

Per il Comune diIl Sindaco